

Bruxelles, 30 aprile 2026  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0348 (CNS)

---

---

8538/26  
ADD 1

LIMITE

FISC 147  
ECOFIN 523  
EPPO 19  
ECB  
EIB

#### NOTA

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione - Orientamento generale = Dichiarazioni

---

#### DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

##### Dichiarazione della Commissione sulla consultazione di Eurofisc

La Commissione prende atto della formulazione dell'articolo 36, paragrafo 2 sexies, secondo cui, nella preparazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce i criteri, le informazioni da includere e i moduli standard per le relazioni di analisi di Eurofisc, la Commissione consulta Eurofisc.

La Commissione rammenta che, a norma dell'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011, gli atti di esecuzione sono, in linea di principio, adottati dalla Commissione conformemente al quadro di comitatologia applicabile. In tale contesto, l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016 al punto 30 prevede che le istituzioni dovrebbero astenersi dall'aggiungere nella legislazione dell'Unione requisiti procedurali che modificherebbero i meccanismi di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione ritiene che rendere la consultazione di Eurofisc un requisito procedurale vincolante sollevi preoccupazioni giuridiche e istituzionali, poiché, introducendo un'ulteriore fase prima della procedura formale di comitatologia, incide sull'equilibrio istituzionale e può creare un'inutile incertezza procedurale.

Sebbene la Commissione riconosca la pertinenza operativa delle competenze di Eurofisc, tale contributo dovrebbe essere preso in considerazione in modo coerente con il quadro normale che disciplina gli atti di esecuzione e senza creare ulteriori obblighi procedurali per la Commissione.

La Commissione ritiene pertanto che tale formulazione non debba essere considerata un precedente per altri atti legislativi.

La Commissione resta del parere che, laddove il contributo operativo o tecnico sia utile nella preparazione degli atti di esecuzione, l'approccio appropriato sia quello di consentire alla Commissione di chiedere tale consulenza, anziché rendere tali consultazioni un obbligo procedurale.

La Commissione sottolinea inoltre che la consultazione di Eurofisc nella fase di preparazione dei progetti di atti di esecuzione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 sexies rimane rigorosamente separata dalla procedura di comitato. Tale consultazione ha carattere puramente consultivo e non vincolante e non pregiudica il potere discrezionale della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Nella fattispecie non conferisce alcun ruolo decisionale a Eurofisc e non impone alla Commissione di attenersi al suo parere o di tenerne conto.

### **Dichiarazione della Commissione sul punto di coordinamento informatico**

La Commissione riconosce le preoccupazioni relative alla necessità che l'OLAF si coordini con le autorità nazionali sull'uso dei dati IVA consultati a norma del regolamento (UE) n. 904/2010, anche per garantire l'uso coordinato ed efficiente delle loro risorse investigative. La Commissione conferma pertanto la sua disponibilità a prendere in considerazione i miglioramenti pertinenti nel contesto della sua prossima revisione dell'architettura antifrode dell'UE, compresi i quadri giuridici applicabili ai principali attori antifrode, ossia EPPO, OLAF, EUROJUST, EUROPOL, nonché della direttiva PIF.